



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO MATTEO RICCI
Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Cina, 4 – 00144 Roma
Distretto 20°-Ambito Territoriale Lazio 6
Scuola Polo per la Formazione Ambito 6
Tel. 06/5298735
peo @rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 CodicciPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Uffici F9CR

Circ. 59

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito

**OGGETTO: RICHIESTA E MODALITA' DI FRUIZIONE BENEFICI AI SENSI DELL'ART.
33 DELLA LEGGE 104/92 A.S. 2025/26 – rettifica e integrazione**

Si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30/06/ 2022, dando seguito alla direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto rilevanti novità per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario. Gli elementi innovativi riguardano coloro che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il decreto di cui sopra ha in parte modificato il disposto dall'articolo 33 della legge 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

Come rilevato nel messaggio Inps n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto alla fruizione dei permessi 104 era riconosciuto in capo ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate, estendendo la possibilità della fruizione a più di una persona.

Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi ai sensi della L. 104/92 per l'assistenza al disabile grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno fruirne alternativamente.

Ai sensi della legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità;
- al terzo grado (eccezionalmente estesa) laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti (*) o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente)

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in

situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Il lavoratore può, inoltre, fruire di permessi per assistere più disabili - sempre nel limite dei tre giorni per ognuno - esclusivamente *“a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”* (art. 33 comma 3 L.104/92 come modificato dal dlgs n. 105/2022- cir. n. 39/2023 - circ. INPS n. 32/2012).

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite **dall’INPS nell’ambito del congedo straordinario**, anch’esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022.

Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022 le novità apportate sono le seguenti:

- il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
- estensione della platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:
 - il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 della persona disabile in situazione di gravità;
 - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
 - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (*);
 - uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (*);
 - un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (*).

Il modificato **comma 5 dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001** prevede che il diritto al congedo spetta anche: “nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo”; nella

circolare n. 39/2023 l'INPS sottolinea a tal proposito che, laddove sia instaurata successivamente, la convivenza, deve essere garantita - mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art.47 d.p.r. n. 445/2000- per tutta la durata del congedo.

Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può essere chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie mentre, a differenza di ciò che accade con i permessi del novellato art. 33 L. 104, può essere concesso ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente con i permessi retribuiti, sempre che, avendo le misure come fine l'assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l'altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sss.mm.ii., a produrre **autocertificazione sulla permanenza delle condizioni** di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3-6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

Si precisa che, in assenza di tale conferma, tutti i benefici, precedentemente acquisiti, sono da ritenersi decaduti.

Il modello da utilizzare per la conferma è **“Modulo autocertificazione-conferma- revoca- istanza 104”** presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale. Tale autocertificazione dovrà essere inviata alla posta istituzionale rmic8by00l@istruzione.it, corredata dalla copia del documento di identità, **entro il 15 ottobre 2025.**

Ogni dipendente è tenuto a comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica qualunque eventuale variazione della situazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni relative alla Legge 104/92.

PRIMA ISTANZA

Il personale in servizio che intenda richiedere la fruizione delle agevolazioni della Legge 104/92 è tenuto a presentare la relativa domanda utilizzando il modulo presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale:

- **Modulo Richiesta Benefici Legge 104/92 per assistenza familiare o per se stessi**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 deve essere inoltrata all'istituto di titolarità corredata della seguente documentazione

1. Copia dell'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di disabilità grave o copia conforme;
2. Dichiarazione del soggetto disabile (nel caso di assistenza ad un familiare) **“Modulo Dichiarazione soggetto e disabile”** presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale;

3. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti lo status di referente unico o di condivisione della fruizione dei permessi con altro familiare, per l'assistenza al familiare in condizione di disabilità;
4. dichiarazione, eventuale, da parte **degli altri familiari entro il secondo grado** (o terzo nei casi previsti) che fruiscono alternativamente dei giorni di permesso, indicando dettagliatamente i dati anagrafici del fruitore, il grado di parentela e contatti del datore di lavoro di ciascuno;
5. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il familiare da assistere non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere pubbliche o private che ne assicurino l'assistenza sanitaria
6. certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante **in caso di deroga al terzo grado di parentela o affinità e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di cui sopra** per la fruizione dei permessi in termini dei 3 gg mensili previsti o **nei casi previsti dalla normativa vigente per la richiesta del congedo straordinario**
7. Copia del proprio documento di identità
8. Copia del documento di identità del familiare assistito

Si fa presente che nel caso di fruizione dei permessi ex Legge 104/92 per sé stessi è necessario presentare solo la documentazione relativa al punto 1 e al punto 7 dell'elenco sopra riportato.

Nel caso in cui si completi l'orario presso altre istituzioni scolastiche, si precisa che entrambe le richieste (CONFERMA O PRIMA ISTANZA), per conoscenza, devono essere inoltrate anche all'eventuale istituto di completamento.

La stessa procedura dovrà essere adottata dai dipendenti in caso di **completamento presso questa istituzione scolastica**.

RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO

Il dipendente che intenda fruire del congedo deve:

- compilare e presentare il modulo [**“Richiesta congedo straordinario biennale retribuito per assistenza a familiare con handicap grave”**](#) presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale;
- presentare copia autenticata del certificato attestante l'handicap rilasciato dalla competente commissione medica legge 104/1992 operante presso l'Asl di riferimento;
- autocertificare il grado di parentela con il disabile;
- dichiarare i dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza). Dichiarazione non richiesta nel caso di assistenza al figlio disabile;
- dichiarare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato;
- se si fruisce del congedo per “scorrimento” di parentela rientrando nei casi di “mancanza” o “patologie invalidanti”, autocertificare le prime (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto ecc.) e produrre copia della certificazione delle seconde (*);
- presentare dichiarazione da parte degli altri familiari in cui si evince che non vi è contemporaneità

di fruizione del congedo ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo o dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.

MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE:

I modelli debitamente sottoscritti, unitamente alla documentazione da allegare, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica PEO dell'istituto **rmic8by00l@istruzione.it**.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente. Per tale motivo dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del personale il modulo "*Modello Presentazione Cronoprogramma legge 104*" presente nella sezione Personale docente/ATA del sito istituzionale.

Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione **con congruo anticipo di almeno 5 giorni, ridotti a 3 in casi di estrema urgenza**, al fine di consentire l'organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell'amministrazione.

Si fa presente, inoltre, che CCNL 2006/2009 all'art. 15, c.6 ancora vigente, prevede che tali permessi "[.....] devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

(*) **PATOLOGIE INVALIDANTI** - L'art. 2 del d.i. del 21 luglio 2000 n. 278 individua le seguenti patologie invalidanti:

"1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo, o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario." La documentazione medica attestante le predette patologie può essere certificata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico **e va allegata alla presente domanda presentandola in busta chiusa all'ufficio di segreteria del personale. Si fa inoltre presente che il certificato medico deve riportare la dicitura: "la patologia di cui è affetto il Sig. XXX è da ritenersi compresa fra quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000"**.

Non è l'amministrazione che deve conoscere e associare la patologia alle disposizioni normative, ma è il medico che deve attestare con chiarezza la specifica condizione del soggetto e la relativa patologia.

Cordiali saluti

Roma, 08.10.2025

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura De Paolis
(Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)